

COPIA

Deliberazione n. 31
In data 30.06.2015
Data pubblicazione
07.07.2015

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO
PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: IUC – TASI TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di giugno a partire dalle ore 10.30 nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio, eseguito l'appello, risultano:

////////////////////////////////////	Presenti	Assenti
1. FRANCESCHI Andrea	*	
2. POMPANIN Enrico	*	
3. MARTINOLLI Giovanna	*	
4. VEROCAI Stefano	*	
5. GHEDINA Marco		*
6. DANDREA Stefano	*	
7. BELLODIS Nicola	*	
8. DE VILLA Marco	*	
9. GHEZZE Stefano		*
10. GHEDINA Gianpietro	*	
11. DAL PONT Rocco	*	
	9	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Enrico PILOTTO

Il dott. Andrea FRANCESCHI nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'o.d.g. dell'odierna adunanza.

Atto esecutivo il 17.07.2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
- il comma 702 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RILEVATO che:

- gli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 riconoscono e disciplinano la potestà regolamentare dei Comuni relativa alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 25.08.2014 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.06.2015 sono state approvate per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni d'imposta IMU;
- ai sensi del comma 681, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; in tal caso, l'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;
- ai sensi del comma 673, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- ai sensi dei commi n. 707 e 708 e dell'art. 13, comma 9/bis del D.L.201/2011, la componente IMU della IUC non si applica:
 - all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

VISTO l'art. 9-bis, comma 1, del D.L. n. 47 del 28.03.2014 che ha modificato l'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 inserendo il seguente periodo: "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

VISTO anche il comma 2 del predetto articolo, il quale stabilisce che sull'unità immobiliare di cui al comma 1 l'imposta TASI si applica in misura ridotta di due terzi;

CONSIDERATO che con il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) all'art. 5 sono state assimilate all'abitazione principale le seguenti unità immobiliari:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RILEVATO che

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- con il Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2014 è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali;
- con il Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015, pubblicato in G.U. nr. 67 del 21/03/2015, è stato differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2015;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015, pubblicato in G.U. nr. 115 del 20/05/2015, è stato ulteriormente differito dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione, da parte degli enti locali, del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;
- il comma 683 dell'art. 1 della L. 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

CONSIDERATO che il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finalizzato ad assicurare la copertura finanziaria dei servizi indivisibili erogati dal Comune;

CONSIDERATO, altresì, che:

- sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae;
- dalle risultanze del bilancio emerge che i servizi indivisibili ed i relativi costi previsti dal Comune per l'anno 2015 sono i seguenti:

Servizi	Costi
Servizi di polizia locale	€ 333.600,00.-
Servizi di viabilità - servizi di pubblica illuminazione	€ 737.965,83.-
Servizi di tutela dell'ambiente e del territorio	€ 504.700,00.-
Servizi socio-assistenziali	€ 3.004.326,00.-

VISTI:

- lo Statuto comunale vigente;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;
- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge Stabilità 2014);
- il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 68 del 02.05.2014;
- la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge Stabilità 2015);

VISTO il punto e) dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il punto f) dell’articolo 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

CONSIDERATO che la presente deliberazione è stata esaminata dalla Commissione Consiliare nella seduta del 21 aprile 2015 ;

SENTITO l’intervento del Sindaco, di cui a verbale;

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del succitato Decreto Legislativo;

CON la seguente votazione espressa per forma palese per alzata di mano:

Presenti	n. 9
Votanti	n. 7
Favorevoli	n. 7
Astenuti	n. 2 (Ghedina Gianpietro, Dal Pont Rocco)

d e l i b e r a

- 1) di dare atto di quanto in premessa;
- 2) di dare atto che la discussione è stata registrata e verrà successivamente trascritta;
- 3) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni TASI:

0,8 per mille e detrazione pari a Euro 100,00.- per:

- abitazione principale e pertinenze della stessa;
- unità immobiliari assimilate all'abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
 - l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - una unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare l'imposta si applica in misura ridotta di due terzi;

0,5 per mille per:

- soggetti passivi intestatari di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali: A/10 – A/11 - C/1 – C/3 e tutta la categoria D;

0,8 per mille per:

- aree fabbricabili;

0,8 per mille per:

- tutte le restanti fattispecie;
- 4) di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della stessa mentre il titolare del diritto reale la paga nella restante misura del 70%;
- 5) di dare atto che le aliquote e la detrazione anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme precedentemente richiamate, in particolare i commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 147/2013;

- 6) di disporre che la presente deliberazione sia inviata telematicamente al Ministero delle Finanze, come previsto dall'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97 e dall'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, acquistando efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale (comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013).

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON successiva votazione espressa per alzata di mano:

Presenti	n. 9
Votanti	n. 7
Favorevoli	n. 7
Astenuti	n. 2 (Ghedina Gianpietro, Dal Pont Rocco)

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 30.06.2015

PUNTO N. 10 ALL'ORDINE DEL GIORNO – IUC – TASI TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

SINDACO

L'ultimo punto riguardante le tariffe, che precede appunto poi l'analisi del Bilancio di Previsione, appunto riguarda la TASI appena accennata dal Consigliere Ghedina, che è l'ultima parte diciamo della IUC come avevamo visto prima, che è il tributo per i servizi indivisibili.

Diciamo che, adesso, al di là delle sigle, si cerca di spiegare cosa sia, cioè cosa sono i servizi indivisibili, così almeno riporta la Legge di Stabilità 2014: la viabilità, la pubblica illuminazione, la Polizia Locale e si è cercato appunto... il Governo ha individuato questa nuova voce che comprende questo tipo di spese.

Anche qui non mi dilungo troppo, vi do alcuni elementi fondamentali. La TASI deve essere pagata dal proprietario, dall'usufruttuario e dal titolare di altri diritti reali sugli immobili e dei relativi detentori occupanti, quindi non solo il proprietario, come, invece, avviene per l'IMU, e nello specifico l'occupante versa la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della stessa, mentre il titolare del diritto reale, cioè il proprietario, la paga nella restante misura del 70%.

Le aliquote individuate in questa delibera sono rimaste invariate rispetto a quelle dell'anno precedente.

Le leggo velocemente, sono: lo 0,8 per mille con una detrazione di 100 euro per le abitazioni principali e gli immobili assimilati ovviamente relativi a pertinenze; lo 0,5 per mille per le attività produttive, quindi uffici, rifugi, negozi, laboratori e in questo caso anche capannoni artigianali ed alberghi; lo 0,8 per mille per le aree fabbricabili e lo 0,8 per mille per le restanti fattispecie, quindi di fatto è 0,8 per mille ad eccezione delle attività produttive dove si è andati allo 0,5 per mille per dare un ulteriore segnale.

Questi sono gli elementi principali, ovviamente poi la delibera ripercorre tutti gli iter e i riferimenti normativi, ma non è questo che riguarda la sostanza.

Diamo pure inizio alla discussione se ci sono interventi.

A posto così? Allora passiamo alla votazione del punto in oggetto. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Esito della votazione: 7 favorevoli, 2 astenuti. Approvato dal Consiglio Comunale.

Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Esito della votazione: 7 favorevoli, 2 astenuti. Approvato dal Consiglio Comunale.

REGIONE VENETO
REJON VENETO



PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINCIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO **COMUN DE ANPEZO**

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

OGGETTO: IUC – TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Tributi, in conformità all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di delibera.

Cortina d'Ampezzo, 21 aprile 2015

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

F.to Dott.ssa Luisa MUSSO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in conformità all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di delibera.

Cortina d'Ampezzo, 16.04.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Augusto PAIS BECHER

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO

F.to Dott. Andrea FRANCESCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Enrico PILOTTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata a questo Albo Pretorio il07.07.2015..... e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, (art. 124, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000).
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, art. 134, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mario MOLINARI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mario MOLINARI

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17.07.2015

Lì, 24.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Enrico PILOTTO